



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Si può revocare la lista testimoni solo se superflui, altrimenti la sentenza è nulla

Autore: Redazione | 08/04/2014



***Cassazione penale: per essere completa l'istruttoria richiede il necessario esame di tutte le prove di parte; testimoni esclusi solo se superflui. Senza una motivazione puntuale è nulla la revoca dell'ammissione.***

È nulla la revoca del provvedimento che aveva già ammesso i **testimoni** della

difesa se il giudice non motiva, in modo approfondito, la loro superfluità. In pratica, il magistrato che **revoca la lista dei testi** senza che tali prove risultino **superflue** viola i diritti della difesa proclamati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Non è sufficiente l'esame dei testi dell'accusa, se anche essi possono far giungere il giudice a una decisione.

Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza depositata ieri **[1]**.

La legge **[2]** affida al giudice il potere di **escludere** prove già ammesse ma dopo rivelatesi superflue: si tratta, però, di una "situazione limite" cui si può ricorrere solo eccezionalmente, per non alterare il bilanciamento tra accusa e difesa.

Il potere di revoca della prova diventata superflua può essere utilizzato nella prospettiva di venire incontro alla necessità di **ragionevole durata del processo**, ma non se ne può abusare, pena la implicita abrogazione del diritto stesso e, quindi, la **nullità della sentenza**.

Anche la giurisprudenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha sottolineato che il principio di parità tra le parti del processo ha come conseguenza il fatto che a ciascuno dei protagonisti del processo deve essere consentito di presentare la propria posizione, comprese le prove, in condizioni tali da non risultare in svantaggio rispetto al contraddittore.

Avverte però la Cassazione: non si può ritenere superflua la prova della difesa solo in conseguenza dall'esaurimento delle **prove prodotte dalla sola controparte** (l'accusa). Perché, in tale ultimo caso, a meno che i mezzi di prova indotti dall'accusa e dalla difesa coincidano, non potrebbe revocarsi la prova indotta da una parte non ancora posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto difensivo.

Certamente, conclude la Corte, non potrebbe essere considerata conclusa l'istruttoria condotta sulla sola base delle prove prodotte dall'accusa: queste infatti, come naturale, pure se esaustive in linea di massima, non possono coprire tutti gli elementi rilevanti per la decisione come le cause di giustificazione e quelle di non punibilità.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 15463 del 7.04.2014. **[2]** Art. 495 cod. proc. pen. *Autore immagine: 123rf.com*